

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI E LE MALATTIE
PROFESSIONALI ATTUATA
DALL'INAIL**

CHE COS'E' L'INAIL?

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

- E' UN'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
- I CUI PROTAGONISTI SONO:
DATORI DI LAVORO, LAVORATORI E INAIL
- IL CUI OGGETTO E' LA PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE AL
VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA
PROFESSIONALE

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

FONDAMENTO: ART. 38 DELLA COSTITUZIONE
NORMATIVA VIGENTE: D.P.R. 1124 DEL 30.06.65 T.U.
D. L.gs. 38/2000
D. L.gs. 81/08 T.U. SICUREZZA

Modificato dal D.LGS.106/2009


NORMATIVA RIFERITA AI DIPENDENTI STATALI:
D.M. 10/10/85

FINALITÀ: GARANTIRE:

- PROTEZIONE ECONOMICA E SANITARIA ALL'INFORTUNATO/TECNOPATICO
- ASSISTENZA ECONOMICA AI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DECEDUTO


CARATTERI:

- OBBLIGATORIETÀ (RAPPORTO OPE LEGIS)
- AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI



IL RAPPORTO ASSICURATIVO

Soggetto
assicurante



datore di lavoro

Istituto assicuratore




INAIL

Soggetto assicurato




lavoratore



L'INFORTUNIO SUL LAVORO

NOZIONE

**È L'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA INAIL:
RAPPRESENTA QUINDI L'EVENTO AL CUI
VERIFICARSI SCATTA
AUTOMATICAMENTE
LA TUTELA ASSICURATIVA.
(AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI)**




L'INFORTUNIO SUL LAVORO

NOZIONE

**AI SENSI DELL'ART. 2 T.U., L'ASSICURAZIONE
COMPRENDE TUTTI I CASI DI INFORTUNIO
AVVENUTI PER:**

- ***CAUSA VIOLENTA***
- ***IN OCCASIONE DI LAVORO***
- ***DA CUI SIA DERIVATA UNA LESIONE.***

**LA MORTE O UNA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO,
ASSOLUTA O PARZIALE, OVVERO UNA INABILITÀ
TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L'ASTENSIONE
DAL LAVORO PER PIÙ' DI TRE GIORNI**




L'INFORTUNIO SUL LAVORO

L'OCCASIONE DI LAVORO

UN INFORTUNIO PUÒ DIRSI
AVVENUTO IN OCCASIONE DI
LAVORO QUANDO SIA STATO

IL LAVORO

A DETERMINARE IL RISCHIO DI
CUI L'INFORTUNIO È
CONSEGUENZA




L'INFORTUNIO SUL LAVORO

LA LESIONE

LA LESIONE E' OGNI ALTERAZIONE FISICA O PSICHICA DELL'ORGANISMO DEL LAVORATORE DA CUI DERIVI:

- ***UNA INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA***
- ***UNA INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE***
- ***LA MORTE***




L'INFORTUNIO IN ITINERE

art.12 D. Lgs 38/2000

- Si tratta di un infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e quello di lavoro ,
- in orari coincidenti con l'inizio e la fine dell'orario di lavoro.

LE PRESTAZIONI: CARATTERISTICHE


- AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI
- IRRINUNCIABILITÀ, INCEDIBILITÀ, IMPIGNORABILITÀ, INSEQUESTRABILITÀ DEL CREDITO (tranne che per le spese giudiziarie inerente la legislazione infortunistica)
- NULLITÀ DI OGNI PATTO INTESO AD ELUDERE IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ O A DIMINUIRNE LA MISURA
- LE PRESTAZIONI NON COMPETONO IN CASO DI SIMULAZIONE DI INFORTUNIO O DI DOLOSO AGGRAVAMENTO DELLE CONSEGUENZE



LE PRESTAZIONI

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE:

- indennità giornaliera di inabilità temporanea
- rendita diretta (per eventi antecedenti il 25.07.2000)
- il danno biologico (per eventi successivi al 25.07.2000)
- la rendita ai superstiti
- l'assegno funerario



INDENNITÀ GIORNALIERA DI INABILITÀ TEMPORANEA:


Pari al **60%** della retribuzione media giornaliera dal **4° al 90° giorno** di infortunio

Al **75%** dal **91° giorno** fino all'avvenuta guarigione o stabilizzazione dei postumi permanenti

L'indennità di malattia

INPS:

- Spetta per un periodo massimo di **180 giorni**. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.
- L'importo dell'indennità, è **pari al 50%** della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al **66,66%**.




LE PRESTAZIONI

GENERALITÀ

- **LE PRESTAZIONI SANITARIE:**
 - cure ambulatoriali
 - cure idro-fangotermali e soggiorni climatici


LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

- L'ASSICURATO DEVE DARE SUBITO NOTIZIA DI QUALSIASI INFORTUNIO OCCORSOGLI, ANCHE LIEVE, AL PROPRIO DATORE DI LAVORO: SE NON LO FA PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER I GIORNI ANTECEDENTI
- IL DATORE DI LAVORO DEVE DENUNCIARE TUTTI GLI INFORTUNI CON PROGNOSI SUPERIORE AI TRE GIORNI, ENTRO **DUE GIORNI**, DECORRENTI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO MEDICO, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI SUA VALUTAZIONE (ART. 53 T.U.).




LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

- QUANDO L'INFORTUNIO HA PRODOTTO LA MORTE O VI SIA PERICOLO DI MORTE, LA DENUNCIA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON TELEGRAMMA ENTRO 24 ORE
- UNA COPIA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO (ART. 54 T.U.)
- SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVVEDE ALLA DENUNCIA, IL LAVORATORE PUÒ PROVVEDERE DIRETTAMENTE
- LA VIOLAZIONE DI QUESTI OBBLIGHI COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA



ARTICOLO 53 DEL T.U.1124/65

- L'ULTIMO CAPOVERSO PREVEDE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI MANCATA O TARDIVA DENUNCIA
- LA LEGGE FINANZIARIA DEL 2007 (L.298 DEL 2006) HA QUINTUPLICATO LA MISURA DELLE SANZIONI :
DA UN MINIMO DI € 1290 AD UN MASSIMO DI € 7745




Obblighi nei confronti di INAIL

- ...a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 art.55, comma 4, lettera i)


[L'applicazione della sanzione di cui sopra esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]



IL PREMIO ASSICURATIVO

■ IL PREMIO

- È LA PRINCIPALE FONTE DI FINANZIAMENTO DELL'INAIL
- L'ENTITÀ DEL PREMIO È DIVERSIFICATA IN BASE AL RISCHIO
- È TOTALMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO




IL PREMIO ASSICURATIVO

È composto dal tasso di premio previsto dalla tariffa con riferimento alla lavorazione svolta dall'azienda (IN PER-MILLE) e dall'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori compresi nella lavorazione


RETRIBUZIONE X TASSO

1000




Le oscillazioni del tasso di tariffa

- Realizzano la modulazione del tasso di tariffa secondo l'entità del rischio aziendale
- Costituiscono un incentivo per una efficace opera di prevenzione in ambito aziendale




Le oscillazioni del tasso di tariffa

- Dopo il primo biennio di attività vengono applicate d'ufficio due oscillazioni, in aumento o in riduzione, in base all'andamento infortunistico aziendale
- Oscillazione per andamento infortunistico (art.22 comma 6)
- Ulteriore oscillazione (art.22 comma 7)
- L'andamento infortunistico aziendale è espresso dal **tasso specifico aziendale**




Il tasso specifico aziendale

- Elementi caratterizzanti:
- Andamento infortunistico aziendale
- Dimensione aziendale
- Calcolo: rapporto tra oneri e retribuzioni del periodo utile di osservazione con gli stessi criteri, elementi e norme adottati per il calcolo dei tassi di tariffa



Il tasso specifico aziendale


- Oscillazione per andamento infortunistico:
- Dim. Az. fino a 100 osc1 = max = **7%**
- Dim. Az. da 101 a 200 osc1 = = **10%**
- Dim. Az. da 201 a 500 osc1 = max = **13%**
- Dim. Az. oltre 500 osc1 = max = **20%**



Il tasso specifico aziendale


- Ulteriore oscillazione (art.22 com.7 M.A.T.)
- Oscillazione **5%** **10%** **15%**

Conseguenze per il datore di lavoro:



- L'andamento infortunistico in una piccola azienda può comportare uno sconto sul premio fino al 22% od un aumento di pari proporzione.
- In altre parole, fatto 100 il premio medio, un datore di lavoro può pagare **da un minimo di 78 ad un massimo di 122!!!!**
- Per un'azienda di grandi dimensioni si va **da un minimo di 65 ad un massimo di 135, oltre il doppio!!!!**

Il sito



www.inail.it

In cui troverete tutti gli aggiornamenti